



COMUNE DI BELLA

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

Per la vendita e l'utilizzazione del materiale legnoso assegnato al taglio in località Bosco della Pietra di Bella, del lotto denominato **“Bosco della Pietra – Lotto 1”** di proprietà del Comune di Bella distinto in catasto al foglio 7 p.lla 2 (in parte).

Il lotto boschivo di che trattasi e' costituito da una fustaia coetaniforme di cerro (40-45 anni) a cui si associa subordinatamente carpino, acero, frassino, pino e faggio, quest'ultimo presente nelle aree più fresche ed in prossimità degli impluvi, dell'estensione complessiva lorda di ha 25.12.70 ettari (circa).

Il confine del lotto:

- a) a Nord con il “Bosco della Pietra – Valle dei Tassi”;
- b) a Est con la strada provinciale n. 132;
- c) a Sud con la strada comunale;
- d) a Ovest con il complesso boscato denominato “Bosco della Pietra - Lotto 2”.

Il lotto e' racchiuso e delimitato da elementi naturali (fossi e strade) oltre da piante contrassegnate con doppi anelli a mt. 1,30 da terra in tinta rossa.

Si precisa che l'estensione del bosco e' meramente indicativa dovendosi assumere a riferimento i confini innanzi indicati e le piante assegnate al taglio.

OGGETTO DELLA VENDITA

ART. 1 – Il materiale legnoso ritraibile dal taglio del lotto boschivo denominato **“Bosco della Pietra - Lotto 1”**, di cui l'Ente esperisce la vendita in esecuzione della Determina n. 105/2015, assegnato al taglio dall'Ente delegato per il territorio “Area Programma Marmo Platano Melandro” con autorizzazione prot. 6330 del 22/12/2014, e per il quale la Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Ufficio Foreste e Tutela del Territorio in data 14/11/2014 prot. n. 188379/14AJ ha espresso parere favorevole, risulta determinato dal prospetto che segue:

Denominazione lotto	Legna da Ardere Ritraibile	Quantità presunta	Prezzo macchiatico presunto di	Valore presunto base d'asta
Bosco della Pietra Lotto 1	Faggio	q.li 12	Euro 3,77 /q.li	€ 70.974,02
	Cerro	q.li 18814		
	TOTALE			€ 71.000,00

La vendita avviene a mezzo di Asta Pubblica con il metodo dell'offerta segreta in aumento sul prezzo a base di asta così come previsto dagli articoli 73 e 76 del R.D. n. 827/1924.

ART. 2 – Le piante con diametro a metri 1,30 da terra, uguale o superiore ai 17,5 cm, sono state contrassegnate, su apposita specchiatura alla radice o al colletto, con un numero progressivo e con il martello forestale recante il sigillo della Regione Basilicata e le iniziali 017 PZ ed il n° PZ 372. Le piante con diametro a metri 1,30 da terra inferiore a cm 17,5 sono state contrassegnate, su apposita specchiatura alla radice o al colletto, da una crocetta e dall'impronta del suddetto martello forestale. I suddetti numeri e simboli (crocetta) sono stati trascritti con vernice indelebile di colore rosso.

Sono state contrassegnate n. 11285 piante, di cui n. 1902 con diametro a mt. 1.30 > di cm 17,5, mentre la restante parte è costituita da piante con diametro a mt 1,30 da terra < a 17,5 cm (n. 9383)

ART. 3 – la vendita avrà luogo a mezzo esperimento di asta pubblica, nelle circostanze di tempo e di luogo meglio precisate nell'avviso d'asta.

La vendita del materiale assegnato al taglio nel bosco alto è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario eseguirà taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi ricavati, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti o stabiliti nel presente capitolato, nell'avviso d'asta e nella autorizzazione al taglio, tutte a sue spese e conto senza che possa pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, aggravii o per qualunque altra causa.

ART. 4- la vendita avviene a corpo e non a misura partendo dal prezzo di base di € 71.000,00 (diconsi euro settantunomila/00) oltre IVA come per legge e l'aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per eventuali radure esistenti nella sezione del taglio in quanto l'Ente venditore assicura solo il numero e la specie di piante ma non i prodotti legnosi ricavabili.

ART.5 – Ogni concorrente per essere ammesso all'esperimento di asta pubblica dovrà attenersi a quanto indicato nell'Avviso d'Asta sia per quanto attiene i termini che le modalità di presentazione della documentazione e della cauzione provvisoria. Prima della aggiudicazione definitiva la ditta aggiudicataria dovrà presentare in originale il Certificato di Iscrizione come industria boschiva alla Camera di Commercio Industria e Artigianato con certificazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi a quella della gara, il Certificato rilasciato dall'Ufficio Foresta e Tutela del Territorio –

Regione Basilicata attestante l'idoneità a condurre lavorazioni boschive per conto di Enti Pubblici – cat A e/o B, di data non anteriore a 6 mesi a quello della gara.

ART. 6- Il verbale di aggiudicazione dovrà essere sottoscritto dai membri della Commissione di Gara nonché dall'aggiudicatario e da due testimoni, se presenti al momento dello svolgimento dell'asta.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autenticata del contratto di vendita registrato ed una copia del capitolato d'oneri. L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale presso la sede del Comune di Bella.

ART. 7 – Entro 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario dovrà costituire ai sensi del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato (R.D.n. 827/1924) con titolo presso la Cassa Depositi e Prestiti o con fidejussione cauzionale di un istituto di Credito o Assicuratore o di banche di interesse nazionale o con libretto bancario vincolato, un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 20% dell'importo di contratto. La polizza fidejussoria dovrà espressamente contenere la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di fidejussione assicurativa o bancaria essa dovrà avere durata per tutto il tempo contrattuale assegnato per la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo; in caso di proroga dell'ultimazione dei tagli, ovvero non fossero ultimate le operazioni di collaudo, essa dovrà essere ulteriormente prorogata per il tempo necessario all'emissione del certificato di collaudo.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

ART. 8 - Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente articolo entro il termine ivi previsto, la ditta decadrà dall'aggiudicazione. Tale circostanza sarà comunicata con lettera raccomandata A.R. e si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.

CONSEGNA DELLA TAGLIATA

ART. 9 - entro **20 (venti) giorni dalla stipula del contratto** l'Ente appaltante inviterà l'aggiudicatario a prendere in consegna il sito che ospita il materiale venduto indicando il giorno il cui il tecnico incaricato della progettazione, martellata e direzione lavori, alla presenza del responsabile del servizio quale rappresentante dell'Ente, e previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale, procederà a detta consegna.

La consegna dovrà aver luogo:

A. in sito: nel qual caso il suddetto tecnico incaricato, redigendone regolare verbale sottoscritto anche dal rappresentante dell'Ente e dell'aggiudicatario, indicherà a questi o al suo rappresentante i limiti della sezione di taglio, le piante segnate per riserva e le precauzioni da osservare nell'utilizzazione, le vie di trasporto ed i luoghi di deposito del legname, il termine assegnato per il taglio e l'esbosco, ecc.. In tale occasione l'aggiudicatario potrà far verificare se nel lotto in esame vi siano ceppi recisi o indizi di contravvenzioni e di danni anteriormente commessi. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno

specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del sito che ospita il materiale venduto, la stessa si ha come non avvenuta.

B. eccezionalmente in via fiduciaria: può essere effettuata solo su esplicita richiesta dell'aggiudicatario il quale, nella domanda, dovrà assicurare la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dall'avvenuta stipula del contratto anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi, senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerare il deposito cauzionale presentato per la stipula del contratto a norma del precedente art. 7

Con la firma del verbale di consegna di cui sopra, all'aggiudicatario viene trasferita la proprietà conservativa della zona da utilizzare e l'obbligo della custodia.

Il trasferimento della proprietà conservativa all'acquirente, in seguito alla sottoscrizione del verbale di consegna, s'intende salvo casi di forza maggiore, alluvioni, ecc., perché o purché non imputabili come tali all'acquirente.

ART. 10 – Non è consentito iniziare i lavori prima della redazione del regolare verbale di consegna di cui al precedente art.9. La trasgressione sarà punita con una penale di Euro 258,23 - oltre ai danni eventualmente arrecati - e l'immediata sospensione dei lavori.

ART. 11 – L'acquirente è responsabile – a partire dal giorno della consegna sino a quello del definitivo collaudo – di tutti i danni e reati di qualsiasi natura che nel bosco o nelle proprietà contigue in dipendenza del taglio, esbosco e trasporto saranno commessi, sia da esso aggiudicatario, sia dai suoi dipendenti, nonché dei danni e reati commessi arrecati a terzi e/o al patrimonio dell'Ente durante le operazioni connesse al taglio e/o al trasporto del legname, esonerando e rivalendo l'Ente da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo. Lo stesso è obbligato a riparare le vie comunali, i ponti e ponticelli e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname.

L'Ente venditore, inoltre, non assume responsabilità ed oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

ART. 12 – Compiuta la consegna, l'aggiudicatario comunicherà all'Ente proprietario, con almeno 10 giorni di anticipo, la data di inizio dei lavori di utilizzazione. L'Ente proprietario comunicherà all'Ente delegato per territorio (AREA PROGRAMMA MONTANA MARMO PLATANO MELANDRO) ed al Comando Stazione Forestale di Bella il giorno in cui avranno inizio i lavori.

ART. 13 – L'aggiudicatario contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori invierà all'Ente proprietario il piano operativo di sicurezza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 81/2008 nonché il nominativo del responsabile in loco della squadra operativa e l'elenco nominativo degli operai componenti la squadra con relative posizioni assicurative e previdenziali.

Qualsiasi variazione nella composizione della squadra dovrà essere comunicata tempestivamente al tecnico incaricato progettista/direttore dei lavori che, a sua volta, lo comunicherà all'Ente proprietario ed al Comando Stazione Forestale di Bella. Mentre qualsiasi irregolarità dal punto di vista della sicurezza rilevata dal tecnico incaricato progettista/direttore dei lavori comporterà la sospensione immediata dei lavori, fino al ripristino della legalità, nonché la comunicazione della irregolarità agli organi competenti.

ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

ART. 14 – Le piante si recideranno in prossimità del colletto con strumenti ben taglienti, con taglio leggermente inclinato in modo che l'acqua non vi possa permanere ed arrecare danni alla ceppaia.

Il taglio dovrà in ogni caso aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

È proibito tagliare o danneggiare le piante marcate con doppia anellatura in tinta rossa a confine del lotto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello Forestale impresso in apposita specchiatura alla radice o al colletto delle piante da tagliare. Sulla *sezione di taglio*, per le suddette piante, oltre a dimostrare quanto sopra, dovrà *essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.*

Le piante danneggiate dovranno essere recise nello stesso modo dopo che sarà avvenuto l'assegno da parte del tecnico incaricato dall'Ente proprietario, il quale nell'occasione stabilisce se il danneggiamento sia dovuto o meno a causa di forza maggiore.

ART. 15 – L'allestimento in assortimenti delle piante abbattute dovrà essere effettuato sul letto di caduta e i residui di lavorazione dovranno essere prontamente allontanati dalla tagliata, oppure, preferibilmente, rilasciati al suolo opportunamente sminuzzati e sparsi in modo uniforme sulla superficie. La bruciatura dei residui di lavorazione è consentita in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre metri stereo per ettaro, fatte salve eventuali disposizioni del comune territorialmente competente e/o di altre amministrazioni competenti in materia ambientale. Non è consentita la bruciatura dei residui di lavorazione nei periodi di massimo rischio degli incendi boschivi, dichiarati annualmente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

ART. 16 – L'esbosco dovrà essere eseguito per piste, per mulattiere, per sentieri o per canali di avvallamento già esistenti, che non siano stati interessati da opere di sistemazione idraulico forestale, evitando qualsiasi percorso nelle parti di bosco utilizzate di recente o in rinnovazione; è consentito il concentramento per strascico o rotolamento solo dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco. Nel caso in cui si renda necessaria l'apertura di nuove piste che comportino movimento di terra in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/23, dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione da parte della Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestale Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

OBBLIGHI, DIVIETI E PENALITÀ

ART. 17 – Nell'eseguire le operazioni di taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi, si avranno tutti i riguardi necessari e si useranno tutti i mezzi suggeriti dal personale tecnico e forestale per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti

ed il novellame. Tutte le piante che nel corso dell'utilizzazione risulteranno essere irrimediabilmente danneggiate (sottocavalli) potranno essere utilizzate dall'impresa esecutrice solo ed esclusivamente dopo che avverrà l'assegno e la stima delle stesse da parte del tecnico progettista/direttore dei lavori incaricato. Il suddetto tecnico provvederà:

- alla redazione periodica, a seconda dell'avanzamento delle operazioni di utilizzazione, di apposito verbale di riscontro delle piante non inserite nel piedilista di martellata ed irrimediabilmente danneggiate durante le operazioni di utilizzazione delle quali rileverà la dimensione (diametro ed altezza), la specie e ogni altro elemento utile alla loro valutazione;
- all'assegno (attraverso martellata) delle piante irrimediabilmente danneggiate,
- a stabilire l'evitabilità o inevitabilità del danno arrecato,
- alla stima e valutazione delle piante irrimediabilmente danneggiate,
- alla relazione conclusiva dell'attività svolta e riportante il numero, la stima e la valutazione delle piante irrimediabilmente danneggiate assegnate nel corso dell'incarico.

Tali atti serviranno di base per le operazioni di collaudo

Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario pagherà all'Ente proprietario il **valore di macchiatico o il triplo di detto valore, a seconda se il danno sia ritenuto inevitabile o evitabile**, da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del rilevamento, senza pregiudizio per le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente.

È fatto divieto all'aggiudicatario di tagliare qualsiasi pianta di specie quercina/faggio – *oltre ad aceri, agrifoglio (qualsiasi forma esso sia), tiglio, carpino, frassino e pioppi aventi forma arborea*- non assegnata, sotto le penalità delle leggi forestali in vigore ed è fatto obbligo di corrispondere all'Ente l'indennizzo come indicato al secondo comma del presente articolo.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Reg. D.L.vo 30/12/1923, n° 2367, approvato con R. D. 16/05/1926 e del Regolamento di attuazione recante "NORME PER IL TAGLIO DEI BOSCHI" approvato con D.G.R. n° 1734/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le ulteriori eventuali inosservanze alle clausole imposte nel presente Capitolato, l'aggiudicatario pagherà all'Ente proprietario le seguenti penalità, senza pregiudizio per le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente:

- a) € 51,65 per ogni pianta di limite della sezione di taglio che si rinverrà mancante all'atto del collaudo oltre al valore della pianta o pollone abbattuto o altro segno di individuazione cancellato o reso illeggibile;
- b) € 1,55 per ogni pianta non tagliata a regola d'arte secondo le vigenti normative;
- c) € 5,00 per ogni ara (100 mq) di superficie con presenza di residui di lavorazione rilasciati al suolo non opportunamente sminuzzati e sparsi in modo non uniforme sulla superficie (ad esclusione della superficie considerata al punto (d)) entro il termine previsto dal bando di gara e relativo contratto.
- d) € 5,00 per ogni ara (100 mq) di superficie non liberata dai residui della tagliata ai margini di strade, piste o viali parafuoco per una distanza di almeno 20 metri e di tronchi e ramaglie lungosentieri, mulattiere e corsi d'acqua per una distanza di almeno 10 m, entro il termine

previsto dal bando di gara e relativo contratto, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi Forestali (art. 8 punto 3 del D.G.R n. 956/00);

- e) € 250,00 per ogni 100 ml o frazione di pista aperta o ampliata senza autorizzazione oltre i danni arrecati;
- f) € 250,00 per ogni aia carbonile e piazzale apertisenza autorizzazione;
- g) € 1,55 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- h) € 1,55 per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri di cui sopra.

ART. 18 – L'aggiudicatario dovrà tagliare ed acquistare al prezzo di stima risultante da apposito verbale suppletivo di assegno e stima redatto dal tecnico incaricato dall'Ente proprietario, le piante o polloni difettosi, deperiti, danneggiati, schiantati ed eventualmente tagliati in contravvenzioni da Terzi, che si riscontrassero nel corso della lavorazione e sino al termine di essa, sempre che il quantitativo non superi il 20% della massa presunta dal lotto, con diritto di opzione, da parte dell'acquirente, sulla eventuale eccedenza.

ART. 19 – È vietato all'aggiudicatario di introdurre nella tagliata e zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo.

ART. 20 – È proibito lasciare pascolare animali da tiro o di altra specie nel bosco, sotto le pene previste dalle leggi vigenti per il pascolo abusivo.

ART. 21 – L'aggiudicatario è obbligato a tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata, in modo da potervi sempre e ovunque transitare liberamente ed a spianare la terra che fosse stata mossa per le operazioni permesse nel bosco. Mancando a questi obblighi, o prestandovisi imperfettamente, sarà provveduto d'ufficio, a sue spese.

ART. 22 – Tanto l'acquirente che i suoi lavoratori debbono attenersi strettamente agli ordini del personale tecnico incaricato dall'Ente proprietario, sia per quanto riguarda il taglio e l'allestimento delle piante come per ciò che concerne il loro abbattimento e trasporto, anche se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, diversi dalle prescrizioni e modalità fissate all'atto della consegna della tagliata.

Non potranno essere impiegati nei lavori coloro che sono notoriamente conosciuti come abituali trasgressori delle leggi e disposizioni forestali; quelli che fossero stati eventualmente già occupati potranno essere, a richiesta dell'Ente delegato, immediatamente allontanati. Lo stesso dicasi dei lavoratori che trascurano di adempiere a quanto imposto dal personale tecnico incaricato dall'Ente.

ART. 23 – Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei residui di lavorazione dovrà essere ultimato entro 5 mesi dalla data di stipula del contratto.

Il legname non utilizzato e non sgomberato entro i termini suindicati, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente venditore, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 24 – La proroga dei termini stabiliti dall’art. 23 per il taglio e lo sgombero dei prodotti, qualora sia necessaria per cause di forza maggiore, dovrà essere richiesta un mese prima della scadenza dei termini all’Ente proprietario che dovrà dare il proprio assenso al riguardo.

La proroga comporterà la corresponsione all’Ente proprietario di un indennizzo, relativo alla superficie boscata non utilizzata, da valutarsi insindacabilmente dal tecnico incaricato dall’Ente. Tale indennizzo sarà liquidato, poi, in sede di collaudo

ART. 25 – L’aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza l’acquisizione delle dovute autorizzazioni (Ente proprietario, Regione Basilicata, C.F.S). Gli impianti eventualmente costruiti per l’utilizzazione della tagliata, come capanni, tettoie, risine e qualsiasi altro manufatto, saranno sgomberati alla scadenza del tempo stabilito per il trasporto dei prodotti legnosi fuori bosco, altrimenti saranno applicate le sanzioni previste dal T.U.E. per le costruzioni abusive.

ART. 26 – L’aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L’inosservanza di tale obbligo consente all’Amministrazione dell’Ente di avvalersi della facoltà di rescindere il contratto e di applicare i relativi provvedimenti.

ART. 27 – L’aggiudicatario nell’utilizzazione del lotto venduto e’ obbligato alla piena osservanza:

- a) delle norme stabilite dal presente capitolato
- b) delle prescrizioni previste nell’Autorizzazione al taglio – prot.n.6330 del 22.12.2014, rilasciata dall’Area programma “Marmo Platano Melandro Unità di Progetto: Ufficio Tutela e Valorizzazione Ambientale
- c) delle prescrizioni generali dettate dagli artt. 8 e 9 del Regolamento di attuazione recante norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento Forestale, approvato con D.G.R. n. 956/2000,
- d) delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi della Provincia di Potenza
- e) delle modalità definite nella Relazione di Taglio

ART. 28 – La carbonizzazione nel bosco è permessa e sarà praticata con l’osservanza delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. È proibita però l’accensione del fuoco per altri scopi, e nel caso venga concessa, dovrà, per parte dell’aggiudicatario o dei suoi operai, curarsene lo spegnimento prima di abbandonare il bosco, e tutto ciò sotto la comminatoria delle pene stabilite dalla legge con l’obbligo della rifusione dei danni, a stima inappellabile del rappresentante del tecnico incaricato del collaudo.

ART. 29 – A conclusione dei lavori l’aggiudicatario è obbligato a riparare le vie, i ponti, i termini, le siepi, i fossi eventualmente danneggiati ed a sistemare il terreno che fosse stato scavato o smosso per l’impianto di teleferiche od altro.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 30 – L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione e le spese tecniche in valuta legale all’Ente stesso in due rate.

Le due rate dovranno essere pagate nel seguente modo:

- la prima rata, pari al 60 % dell'importo dell'aggiudicazione del lotto, dovrà essere versata entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto;
- la seconda rata pari al 40%, dovrà essere pagata entro 5 (cinque) mesi dalla data di stipula del contratto.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo.

ART. 31 - Ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. n. 42/98, l'Ente venditore è tenuto ad accantonare sull'apposito capitolo di bilancio una somma per lavori di migliorie boschive, pari al 20% dell'importo dell'aggiudicazione.

COLLAUDO DELLA TAGLIATA

ART. 32 – Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il tecnico progettista/direttore dei lavori incaricato procederà, alla presenza dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, se possibile, del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore.

ART. 33 – Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal precedente art. 23 per l'ultimazione del taglio oppure di quello risultante dall'eventuale accordata proroga, l'aggiudicatario, totalmente pagato l'importo della tagliata, dovrà presentare domanda di collaudo della tagliata all'Ente venditore, che la trasmetterà per conoscenza alla REGIONE BASILICATA - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

Nel caso di mancata domanda e trascorsi i trenta giorni come sopra indicato, sarà facoltà dell'Ente proprietario procedere d'ufficio al collaudo della tagliata senza alcun preavviso all'aggiudicatario. Sarà invece regolarmente preavvisato la Regione Basilicata.

ART. 34 – Il collaudo sarà eseguito da tecnico nominato dall'Ente proprietario e dovrà essere effettuato alla presenza di un funzionario dell'Ufficio foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente venditore saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo non potrà essere fatto a terreno coperto di neve.

ART. 35 – Tutte le spese tecniche (progettazione, martellata, direzione lavori, collaudo) quantificate forfettariamente nel 14,50% (oltre IVA) del minore importo tra quello di stima e quello di aggiudicazione, sono a carico della ditta aggiudicataria la quale provvederà a versarle all'Ente secondo quanto previsto nel precedente art. 30.

L'Ente proprietario provvederà al pagamento ai tecnici incaricati secondo le modalità ed i tempi previsti nelle relative convenzioni.

ART. 36 – L'Ente appaltante potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti. Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate entro 8 (otto) giorni dalla notifica del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni altra azione dell'Ente.

ART. 37 – Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario. Il deposito cauzionale sarà svincolato solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e penalità in esso fissati e trasmesso l'attestazione liberatoria (DURC) rilasciata dagli Istituti competenti (INPS e INAIL) comprovanti la regolarità della posizione contributiva e assicurativa dell'impresa. Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi titolo, azione o ragione verso l'Ente per i motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 38 – Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della legge 18/11/1923 n. 2240 e del regolamento 23/05/1924 n. 827 e s.m.i.

ART. 39 – Qualunque controversia, concernente l'applicazione delle norme del presente Capitolato, insorgesse tra le parti contrastanti, sarà decisa inappellabilmente dalla REGIONE BASILICATA – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

ART. 40 – All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato d'oneri, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute. Fanno parte integrante del presente capitolato le prescrizioni contenute nell'autorizzazione forestale rilasciata dall'Ente Delegato (Area Programma Marmo Platano Melandro, prot. n. 6330 del 22/12/2014).

Bella, lì _____

Firma delle parti
.....
.....

Per presa conoscenza:
:“agli effetti dell’art. 1341 del codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente”

L'AGGIUDICATARIO
.....